

Interventi per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

(art. 4, co. 1, lett. f), D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65)

Convenzione

tra

Regione Puglia - Assessorato all'Istruzione domiciliato ai fini del presente intervento in Bari alla Via Gobetti, n. 26 -1 p.;

E

l'Università del Salento, rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Zara domiciliato ai fini dell'intervento in Lecce alla Piazzetta Tancredi n.7 presso la sede del Rettorato,

E

PREMESSO che

- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Regioni ed enti locali;
- è interesse delle Parti firmatarie della presente Convenzione potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione nelle tematiche di comune interesse e promuovere la formazione nell'ambito del sistema universitario pugliese del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito con il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 approvato in attuazione della delega conferita con Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Regione Puglia, con D.G.R. 15 novembre 2018, n. 2034, ha approvato un apposito criterio di riparto, a livello regionale, del Fondo per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione a beneficio dei Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando, in via sperimentale, in linea con l'obiettivo strategico previsto dall'art. 4, co. 1, lett.e), D.Lgs. n. 65/2017, € 1.297.000,00 per l'erogazione di borse di studio, prioritariamente rivolte alla qualificazione universitaria del personale educativo in servizio presso asili nido a titolarità pubblica, di importo compreso tra i 200,00 e gli 800,00 euro, in base ai criteri di cui agli appositi bandi che verranno approvati dai Comuni beneficiari con riguardo al personale operante nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale sociale;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 1, co. 597 stabilisce che: *"In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale."

- l'Università sottoscrittrice della presente Convenzione ha previsto nella propria offerta formativa corsi di qualificazione per svolgere la professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 1, co. 597 della Legge n. 205/2017;
- per il conseguimento delle finalità di sviluppo socio-economico perseguite dalla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 65/2017, istitutiva del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, con la presente Convenzione si intende incentivare e sostenere l'accesso alla formazione universitaria fissando un costo complessivo "in convenzione" per la frequenza dei predetti corsi presso le università pugliesi, riservato alle richiedenti e ai richiedenti le borse di studio in rilievo, utilmente posti nelle graduatorie approvate dai Comuni;
- che con la Deliberazione n. 540 del 19 /03 /2019, la Giunta regionale pugliese ha approvato lo schema della presente Convenzione delegando alla firma l'Assessore regionale all'Istruzione, Dott. Sebastiano Leo;
- che con proprio atto Decreto Rettorale n. _____ del _____, l'Università sottoscrittrice ha approvato lo schema della presente Convenzione che è sottoscritta a cura del rappresentante legale pro tempore Rettore Prof. Vincenzo Zara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 Finalità

1. Regione Puglia, attraverso la stipula della presente Convenzione, intende incentivare e rafforzare la qualificazione del personale educativo e docente in servizio nel Sistema integrato di educazione e di istruzione regionale, con priorità per gli addetti negli asili nido a titolarità pubblica in servizio senza il titolo di laurea specifico;
2. Le Università pugliesi intendono rafforzare il proprio ruolo di centri di elaborazione e diffusione di conoscenze scientifiche sul territorio, ampliando l'accesso alle opportunità offerte dal proprio sistema formativo.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha come oggetto quanto segue:
 - 1.1 garantire, alle richiedenti e ai richiedenti le borse di studio di cui agli avvisi comunali che verranno approvati in attuazione della D.G.R. n. 2034 del 15.11.2018, utilmente posti nelle graduatorie approvate dai Comuni beneficiari, la frequenza al corso di specializzazione per svolgere la professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 1, co. 597, Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - 1.2 fissare un costo "in convenzione" di € 1.300,00 onnicomprensivo per l'accesso al suddetto corso di specializzazione da parte delle richiedenti e dei richiedenti le borse di studio di cui agli

avvisi approvati dai Comuni in attuazione del criterio f) della D.G.R. n. 2034 del 15.11.2018, utilmente posti nelle graduatorie approvate;

1.3 verificare che il suddetto corso di qualificazione consenta di acquisire crediti formativi universitari riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di laurea.

2. Per ciascun iscritto al corso, che abbia avuto accesso alla borsa di studio de qua, l'Università applicherà il costo fissato con la presente Convenzione a seguito della verifica dell'effettiva assegnazione della suddetta borsa di studio. Gli eventuali ulteriori costi diretti e indiretti per l'accesso al corso di specializzazione sono a carico del/della frequentante il medesimo corso.

Art. 3-Obblighi delle Parti: Università

1. L'Università si impegna a:

- attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione con la massima tempestività, anche promuovendo l'intervento tramite il portale web istituzionale;

- effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi di legge ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione a norma del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Reg. (UE)/679/2016 (c.d. GDPR);

- verificare che il corso di qualificazione di cui all'art. 1, co. 597 della Legge n. 205/2017 svolto presso le proprie strutture consenta di acquisire crediti formativi universitari riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di laurea.

2. L'Università dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento di cui alla presente Convenzione. Qualora il corso di qualificazione di cui in

premessa non sia per qualunque ragione attivato entro dodici mesi dalla stipula della presente Convenzione, le previsioni ivi contenute, alla data del predetto termine, si intendono decadute.

Art. 4 Obblighi delle Parti: Regione Puglia

1. Regione Puglia si impegna a:

- attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione,

con la massima tempestività, sia nei confronti del personale educativo e docente in servizio potenzialmente interessato sia nei confronti dei Comuni pugliesi, promuovendo l'intervento tramite il portale web istituzionale e fornendo ai Comuni beneficiari assistenza tecnica e amministrativa utile

all'espletamento della procedura per l'erogazione delle borse di studio;

- mettere a disposizione dei Comuni beneficiari di cui alla D.G.R. n. 2034/2018 la bozza di Avviso per l'erogazione delle borse di studio in rilievo, con previsione di apposita priorità di punteggio nei casi di iscrizione al corso di specializzazione universitario per la qualificazione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 1, co. 597, Legge n. 205/2017.

Art. 5 - Adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento

1. In relazione all'oggetto della presente Convenzione, l'Università sottoscrittrice fornisce ai Comuni

beneficiari del riparto di cui alla lett. f) dei criteri approvati con la D.G.R. n. 2034/2018, su richiesta, la certificazione inerente l'effettiva iscrizione e frequenza ai corsi da parte degli aventi diritto che usufruiscono delle borse di studio di cui in premessa, nell'ottica di collaborare, nei limiti delle proprie prerogative e competenze, alla corretta rendicontazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari.

Art. 6 - Controlli e verifiche

1. Regione Puglia, nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti stabiliscono, si riserva la facoltà di richiedere agli organi amministrativi coinvolti nell'attuazione del complessivo intervento di cui alla presente Convenzione ogni informazione in merito all'andamento delle Iscrizioni al corso di qualificazione di cui in premessa con la specifica finalità di monitorare l'azione.

Art. 7 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula, e verrà prorogata tacitamente di un ulteriore anno nell'ipotesi di mancato completamento dell'intervento di erogazione delle borse di studio alla predetta scadenza. Allo spirare del detto biennio, la Convenzione si intende conclusa e le Parti si riconvocheranno per la valutazione congiunta circa gli esiti dell'intervento e per l'eventuale ulteriore programmazione delle attività formative pertinenti l'oggetto del presente accordo.

Art. 8 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti sottoscrittrici. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

Art. 9 – Privacy

- 1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.
- 2 Le Parti sottoscrittrici dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati nei termini di legge può comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
- 3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 - Norme di rinvio

1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lecce, 17 giugno 2019

Per L'Università del Salento

F.to Prof. Vincenzo Zara

